

Proc. n. 137-1/2026 RG

Sentenza 153/2026
Repertorio 170/2026
Liquidazione 18/2026
controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Fabio Miccio	Presidente
Dott. Claudio Tedeschi	Giudice relatore
Dott. Francesco Cottone	Giudice

nel procedimento iscritto al n. 137-1/2026 R.G. ha pronunciato
la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 28.01.2026 da:
Centaro Sabrina, nata a Roma il 23.06.1968 ed ivi residente in
via Yambo n. 10, C.F. CNTSRN68H63H501O
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 28.01.2026, in uno a relativa documentazione, con l'assistenza dell' OCC del locale 'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili' che ha designato '*gestore della crisi*' il dott. Temistocle Vellutini e il dott. Placido Campo, Centaro Sabrina, nata a Roma il 23.06.1968 ed ivi residente in via Yambo n. 10, C.F. CNTSRN68H63H501O, affermando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 270 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento, ha chiesto di '*dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui all'art. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019*' e '*disporre, ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 14/2019, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, al fine di non pregiudicare ulteriormente la ricomposizione della crisi*', indicando:

- un complessivo monte debitorio di [REDACTED], di cui

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-che il proprio nucleo familiare registra la presenza anche del

[REDACTED]

[REDACTED] non era stato considerato ai fini della
presente procedura;

-che nel suo patrimonio non è presente alcun cespite
immobiliare, risulta intestataria di due autoveicoli - [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
-di percepire il [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

-di aver ceduto con atto dell'8.10.2024 la propria quota di partecipazione in detta società ragguagliata al 55% del suo capitale per un importo corrispettivo di [REDACTED] che dichiarava voler mettere a disposizione della procedura;

-di essere titolare di due conto correnti bancari presso [REDACTED], presentanti entrambi saldo negativo; di aver posto in essere nel quinquennio precedente l'avvio della presente procedura, quali *'atti dispositivi del patrimonio'*, oltre che la riferita cessione di quote sociali: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

-che l'importo mensile necessario al proprio sostentamento come da analitica indicazione delle relative causali avrebbe dovuto determinarsi in eur [REDACTED].

2.

Accede al ricorso *'relazione particolareggiata dei professionisti incaricati per la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 e ss. CCII'* a firma dei dott.ri. Temistocle Vellutini e Placido Campo, che hanno rettificato nella maggior cifra di eur [REDACTED] rispetto all'importo indicato dalla ricorrente la sua debitoria nei confronti di 'Agenzia delle Entrate', enti locali e previdenziale ed hanno conclusivamente rassegnato valutazione finale di attendibilità e completezza della documentazione resa disponibile dalla debitrice ai fini ricostruttivi della propria condizione reddituale e patrimoniale e attestato *'l'esistenza di attivo liquidabile da distribuire ai creditori'*.

3.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva, il collegio, che deve ritenersi sussistente la competenza di questo tribunale a deliberare la proposta istanza avendo la ricorrente, come



comprovato dalla certificazione anagrafica depositata in atti, la propria residenza in Roma, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3 CCII.

Ritiene, quindi, il tribunale che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della ricorrente poiché:

- dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

- la situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente come riportata nella superiore narrativa, ha trovato illustrazione e convalida asseverativa nella relazione stilata dal gestore della crisi ex art. 269 comma 3 CCII; nel medesimo documento ha trovato esplicitazione e precisazione l'ammontare del debito complessivo come indicato dall'istante ed emerge, inoltre, da esso, l'esistenza di condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura, tenuto conto dell'ammontare delle passività e della inadeguatezza degli attivi del patrimonio a farvi fronte.

Per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento stipendiale da sottrarre alla liquidazione perché necessario per finalità di mantenimento la sua determinazione viene rimessa al giudice delegato d'intesa con il designando l'organo liquidatorio che si attiverà a tali fini, atteso che, nel rispetto del pertinente ordito normativo di disciplina, la pertinente quantificazione è di spettanza del tribunale; la designazione dell'organo liquidatorio –al quale viene rimessa ogni valutazione anche per quel che concerne eventuali azioni di inefficacia e/o recuperatorie di crediti con riferimento agli atti dispositivi indicati dalla ricorrente- viene resa in dispositivo.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della sig.ra **Centaro Sabrina**, nata a Roma il 23.06.1968 ed ivi residente in via Yambo n. 10, C.F. CNTSRN68H63H501O;

- nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;

- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dei dott.ri Temistocle Vellutini e Placido Campo, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

- rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con la ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;

- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno



trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

-dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;

-dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026

Il giudice estensore
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Fabio Miccio

